Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 24 settembre 1924** — **Numero 224**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria · *A. Boffi.* — Ancona *G. Focola* — Aquila · *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno · *S. Benetta* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia . *E. Castoldi.* — Cagliari · *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso *R. Golitti* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti · *E. Piccirilli.* — Como · *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati.* — Firenze · *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone* — Forlì · *G. Archetti.* Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto . *P. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova · *G. Mondovi.* — Massa Carrara · *A. Zannoni* — Messina (*). — Milano *Anonima libraria italiana* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli* — Perugia · *N. Simonelli.* — Pesaro *C. O. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite* — Pola · *E. Schmidt* — Potenza · (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo* Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — Rovigo · *G. Marin.* — Salerno · *P. Schiavone.* — Sassari · *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia · *A. Zacutti.* — Taranto · *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani · *G. Banci.* — Trento · M. Disertori. — Treviso Longo e Zoppelli. — Trieste · L. Cappelli. — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1429.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1428.**

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di otto navi cacciatorpediniere e assegnazione dei nomi alle stesse unità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le otto navi cacciatorpediniere da 36 nodi delle quali due in costruzione presso la Ditta Odero di Sestri Ponente, quattro presso la Società Ansaldo di Genova, e due presso la Società esercizio bacini di Genova, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di: « Turbine », « Aquilone », « Borea », « Zeffiro », « Espero », « Ostro », « Nembo », « Euro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 124. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1430.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1429.

Autorizzazione al Governatore della Cirenaica a istituire in Colonia una Cassa di risparmio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento 5 novembre 1911, n. 83;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governatore della Cirenaica è autorizzato a istituire in quella Colonia una Cassa di risparmio, la quale abbia come principale finalità la erogazione dei fondi a sua disposizione in operazioni di credito agrario e fondiario.

Il Governatore è a tale scopo autorizzato a emanare tutti indistintamente i provvedimenti che sono necessari per la creazione e la organizzazione del detto istituto e per la disciplina del suo funzionamento prendendo per base le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e del R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, che regolano nel Regno gli Enti analoghi, con l'adattamento che crederà opportuno alle esigenze del paese ed a quelle particolari delle finalità da conseguire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 125. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1431.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1430.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di sei navi dragamine-posamine e assegnazione dei nomi alle stesse unità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sei navi dragamine-posamine da 700 tonnellate, delle quali tre in costruzione presso i Cantieri navali riuniti di Genova e tre presso il Cantiere navale triestino di Monfalcone, sono iscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di: « Azio », « Lepanto », « Legnano », « Milazzo », « Dardanelli », « Ostia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 126. — CASATI.

DECRETO PREFETTIZIO 23 agosto 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Briatico.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Briatico;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Briatico, è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 23 agosto 1924.

Il Prefetto,

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Licenziamento dal servizio.

Con decreto Ministeriale del 22 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, il volontario nell'Amministrazione delle finanze signor Francesco Martino è licenziato dal servizio giusta l'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, per atto criminoso da lui commesso, anteriormente alla sua assunzione in carriera.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 % » »	51323 51324 53667	1080 — 80 — 25 —	Canessa Rosina fu *Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Zanni Maria ved. Canessa, dom. a Livorno.	Canessa Rosina fu *Giulio Cesare*, minore, ecc., come contro.
»	190925	305 —	Noli *Colomba*, *Pietro*, *Giuseppe* e *Maria-Luigia* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Pini Enrica fu Luigi, ved. di Noli Francesco, dom. a Genova.	Noli *Cesarina-Colomba-Luigia*, *Pietro-Settimio*, *Claudio-Giuseppe*, e *Maria-Luisa* fu Francesco, minori, ecc. come contro.
»	120831	40 —	Noli *Maria-Luigia* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Maria-Luisa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	120832	40 —	Noli *Giuseppe* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Claudio-Giuseppe* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	120833	40 —	Noli *Pietro* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Pietro-Settimio* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	120856	40 —	Noli *Colomba* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Cesarina-Colomba* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
3.50 %	600538	231 —	Varone Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli *Francesco*, dom. in Galluccio (Caserta).	Varone Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli *Giovannantonio*, dom. in Galluccio (Caserta).
Prest. Naz. 5 %	22959	250 —	*Perez* Camillo fu Pietro, dom. a New York.	*Perez-Alvarez* Camillo fu Pietro, dom. a New York.
3.50 %	287448	3955 —	Feraldi *Luigia* fu *Teofilo*, moglie di *Enrico* Fremonteil fu Umberto, dom. a Genova.	Feraldi *Maria-Luigia-Enrichetta* fu *Francesco-Teofilo*, moglie di *Silvano-Enrico-Eugenio Fremonteil*, domiciliato in Genova.
» » » »	138557 395985 551064 573048	17.50 17.50 7 — 7 —	Costa *Domenico* di Francesco, dom. in Castelletto d'Orba (Alessandria), vincolata. Per le tre ultime rendite, il domicilio è Novi Ligure.	Costa *Pietro-Domenico*, ecc. come contro.
5 %	131929	250 —	Durando Celestino di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino; con usufrutto a Cocchis Sofia fu *Francesco*, dom. a Torino.	Intestata come contro. Con usufrutto a Cocchis Sofia fu *Edoardo*, domiciliata a Torino.
»	342250	1000 —	Bianco Antonio fu Giovanni, dom. in Ivrea (Torino); con usufrutto vitalizio a Castrucci Malvina fu *Vito*, nubile, dom. in Roma.	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Castrucci Malvina fu *Filippo*, domiciliata a Roma.
3.50 %	680761	24.50	Sagliocco *Giovanni* fu Arcangelo, minore, sotto la patria potestà della madre Pescrilli Luisa fu Luigi, ved. Sagliocco Arcangelo, dom. a Napoli.	Sagliocco *Giovanna* fu Arcangelo, ecc. come contro.
5 %	52135	345 —	Fazio Salvatore fu Carmelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maria *Amalia*, ved. di Fazio Carmelo, dom. a Savvea (Messina).	Fazio Salvatore fu Carmelo, minore, sotto la patria potestà della madre *Malia* Maria, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Ferrovie Livornesi 3 %	120	19,000 — / 5.70	Haufmann *Elisa* fu Carlo, moglie di Azzariti Luigi, dom. a Roma.	Haufmann *Elsa* fu Carlo, ecc. come contro.
3.50 %	358211	52.50	Tortolani *Oda* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà dell'interdicenda madre Virginia Mastrelli e sotto la curatela provvisoria di Tortolani Filippo, dom. in Roma.	Tortolani *Ada* fu Nicola, ecc., come contro.
5 %	126807	230 —	*Vinazza* Anna fu *Francesco*, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Roncallo fu Luigi, dom. a Mele (Genova).	*Vinassa o Vinazza Anna* fu *Antonio-Francesco*, minore, ecc., come contro.
»	6996	800 —	Nocentini Italia fu *Gerolamo*, moglie di Giorio Roberto fu Vittorio, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Nocentini Italia fu *Gaetano* moglie, ecc., come contro.
»	269381	320 —	*D'Agiont* Bianca-Maria e *Flemina* fu *Augusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Arenare Beatrice fu Demetrio, ved. *D'Agiont*, dom. a Napoli; con usufrutto ad Arenare Beatrice fu Demetrio, ved. *D'Agiont Augusto*, dom. a Napoli.	*D'Agiout* Bianca-Maria e *Flaminia detta Flemina* fu *Vittorio-Augusto*, minori, sotto la patria potestà della madre, Arenare Beatrice fu Demetrio vedova *D'Agiout*, domiciliata a Napoli. Con usufrutto ad Arenare Beatrice fu Demetrio, vedova *D'Agiout Vittorio-Augusto*, domiciliata a Napoli.
» » P. N. 5 %	108723 155457 29747	755 — 915 — 600 —	Calcagni *Margherita* fu Antonio, nubile, interdetta, sotto la tutela di Denti Eugenio fu Alessandro, dom. a Milano.	Calcagni *Martina-Margherita* ecc. come contro.
3.50 % » »	662431 509257 341515	175 — 175 — 455 —	Calcagni *Margherita* fu Antonio, nubile, interdetta, sotto la tutela di Calcagni Bernardo fu Antonio, dom. a Milano.	Calcagni *Martina-Margherita*, ecc. come contro.
»	227375	315 —	Calcagni *Margherita* fu Antonio, nubile, dom. a Milano.	Calcagni *Martina-Margherita*, ecc. come contro.
»	249586	280 —	Figli nascituri di Novelli Michelina di Francesco-Paolo, moglie di Jacobbi Carmine di Sabino, domiciliata a Foggia, con usufrutto vitalizio, congiutamente ai signori *Giovannina* Ventura fu Nicola, moglie di Novelli Francesco-Paolo, e Novelli Michelina di Francesco-Paolo.	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio ai signori *Maria-Giovanna Ventura*, ecc. come contro.
»	209091	280 —	Figli nascituri di Novelli Michelina di Francesco-Paolo, moglie di *Jacobbe* Carmine di *Jacobbe*, domiciliata a Foggia, con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Figli nascituri di Novelli Michelina di Francesco-Paolo, moglie di *Jacobbi* Carmine di *Sabino*, con usufrutto vitalizio come la precedente.
5 %	111315	500 —	Ospedale civico di Partinico (Palermo), con usufrutto vitalizio a Randisi *Pietro* fu Vito, dom. in Partinico.	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Randisi *Giovanni-Pietro*, ecc., come contro.
3.50 %	741847	175 —	Raineri *Giuseppe* e *Giacomo* fu Tommaso, minori, sotto la patria potestà della madre Giubaldi Maria fu Giacomo, vedova Raineri Tommaso, dom. a San Remo.	Raineri *Leonardo-Giuseppe-Carlo*, e *Fiore-Giacomo-Giuseppe* fu Tommaso, minori, ecc. come contro.
»	741846	175 —	Raineri Ferdinando, *Giuseppe* e *Giacomo* fu Tommaso, minori, ecc., come la precedente.	Raineri Ferdinando, *Leonardo-Giuseppe-Carlo* e *Fiore-Giacomo-Giuseppe* fu Tommaso, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 settembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 213

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	120 53	Belgio	112 39
Londra	101 858	Olanda	8 805
Svizzera	432 37	Pesos oro	18 51
Spagna	301 92	Pesos carta	8 17
Berlino	—	New-York	22 832
Vienna	0 0323	Oro	440 55
Praga	68 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 88
	3.50 % » (1902)	77 25
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	83 05

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a due posti di ingegnere capo di 2ª classe e a due posti di ingegnere nel Real corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo del R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, che reca norme speciali per l'applicazione dei R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084, al personale tecnico del Real corpo delle miniere;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Di concerto con il Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli fra persone estranee al Real corpo delle miniere, a due posti di ingegnere capo di 2ª classe (grado 7°) ed a due posti di ingegnere (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Real corpo delle miniere, cui è annesso lo stipendio annuo iniziale di L. 16,000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1200 per i posti del grado 7° e lo stipendio di L. 11,600, ed il supplemento di servizio attivo di L. 800, per i posti del grado 9°.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire, non oltre il 20 ottobre 1924, al Ministero per l'economia nazionale (Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili), i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo da L. 3 scritta e sottoscritta di pugno del concorrente con l'indicazione del domicilio;

2° Atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato, alla data del presente decreto 55 anni di età per gli aspiranti ai posti nel grado 7°, ed anni 40 per gli aspiranti ai posti del grado 9°;

3° Certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

5° Certificato generale di penalità;

6° Certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente dai difetti fisici ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un ingegnere del Reale corpo delle miniere;

7° Certificati dell'esito definitivo di leva;

8° Il diploma originale di laurea di ingegneria civile od industriale meccanica od elettrotecnica, conseguita in una università o istituto superiore equiparato del Regno, o copia autentica dello stesso;

9° Certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti ed i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea;

10° I documenti attestanti: o di avere prestato con successo servizio in aziende o servizi minerari statali o privati nel territorio del Regno od all'estero, per non meno di quattro anni, per gli aspiranti ai posti del grado 7°, per non meno di due anni, per gli aspiranti ai posti del grado 9°, o di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica mineraria e metallurgica, da dimostrarsi, sia mediante pubblicazioni scientifiche, sia con documenti che comprovino aver l'aspirante impartito insegnamenti a titolo pubblico o privato nelle discipline minerarie in scuole di grado universitario;

11° I documenti che dimostrino il possesso di requisiti i quali conferiscono eventualmente, ai candidati ex combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito;

12° Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Le domande ed i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 2 non saranno prese in considerazione e verranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dall'ammissione al concorso quei candidati, che, per qualsiasi motivo, non ritenesse compatibili con la qualità di funzionario tecnico superiore del Real corpo delle miniere.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del presente concorso, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, formerà una graduatoria di coloro che ritenessero meritevoli di conseguire la nomina ai posti del grado 7° e del grado 9°. Nel caso di rinuncia o di mancata presentazione in servizio nel termine prefisso dei concorrenti dichiarati vincitori potranno essere nominati altri concorrenti, nell'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso per i posti del grado 7° verranno collocati, secondo l'ordine della graduatoria predetta, nel ruolo degli ingegneri capi di seconda classe del Real corpo delle miniere, dopo l'ultimo dei funzionari di tale grado promossi con decreto Ministe-

riale 22 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno stesso anno registro n. 5, foglio n. 327.

I vincitori del concorso ai posti del grado 9° saranno collocati secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 5 nel ruolo degli ingegneri del Real corpo delle miniere, dopo l'ultimo dei funzionari di tale grado che avrà diritto alla promozione in base dei Regi decreti 6 aprile 1924, n. 511, e 8 maggio 1924, n. 848.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1924.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: PEGLION.

p. *Il Ministro per le finanze*: SPEZZOTTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di assistente interna per la sezione convitto nei Regi conservatori riuniti, in Siena.

In conformità della deliberazione 10 giugno 1924 della Commissione amministratice dell'Istituto, si rende noto:

E' aperto il concorso in questo Conservatorio ad un posto di assistente interna per la sezione Convitto alla quale è assegnato l'annuo stipendio di L. 2200 determinato dal nuovo ruolo organico che sarà pagabile alla concorrente prescelta a rate mensili posticipate, decorrenti dalla sua assunzione in servizio. Detto stipendio, oltre ad essere decurtato degli utili della vita interna, attualmente valutati in L. 900 all'anno, è soggetto anche alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile ed alle altre ritenute stabilite per le assicurazioni sociali.

Le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti titoli e documenti, dovranno essere indirizzate al presidente dell'Istituto entro un mese dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dove sarà pubblicato il presente avviso:

1° Attestato di nascita, dal quale risulti che le aspiranti abbiano compiuto il 20° e non oltrepassato il 35° anno di età;

2° Certificato di stato libero;

3° Certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui resulti che le concorrenti siano di sana costituzione ed esenti da imperfezioni fisiche, tali da impedire loro l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspirano;

4° Fede penale, di data non anteriore ai tre mesi prima della chiusura del concorso;

5° Certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove le concorrenti risiedono, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto; e sentito l'avviso della Giunta comunale;

6° Certificato di cittadinanza italiana;

7° Titolo di studio del quale le concorrenti sono fornite, che non dovrà essere inferiore alla licenza complementare o tecnica;

8° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° Elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° Ritratto fotografico delle concorrenti, con la firma autografa di questa, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 5, le concorrenti che non abitino nel Comune da oltre un biennio, debbono presentare anche un attestato di moralità, rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitavano precedentemente.

Ai documenti predetti, le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autenticata da un notaio.

Saranno preferite le concorrenti che dimostreranno di avere prestato lo stesso ufficio o quello di istitutrice in altri istituti educativi

La nomina diverrà definitiva dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale il licenziamento potrà essere pronunziato, per inettitudine, per negligenza, per accertata insufficenza fisica.

L'assistente alla sezione convitto che verrà prescelta dovrà assumere l'ufficio entro dieci giorni dalla partecipazione della sua nomina; altrimenti s'intenderà senz'altro decaduta dal posto conferitole.

Il concorso è aperto in base al regolamento organico dell'Istituto approvato con il R. decreto 23 febbraio 1908, n. 122.

La ritenuta degli utili per la vita interna viene stabilita ogni anno in sede di bilancio preventivo, dalla Commissione amministratrice del Conservatorio.

Il presidente: avv. ALESSANDRO CINUGHI DE PAZZI.

Concorso a tre posti d'istitutrice interna nei Regi conservatori riuniti, in Siena.

In conformità della deliberazione 10 giugno 1924 della Commissione amministratrice dell'Istituto, si rende noto:

E' aperto il concorso in questo Conservatorio a n. 3 posti di istitutrice interna, a ciascuna delle quali è assegnato l'annuo stipendio di L. 2500 determinato dal nuovo ruolo organico che sarà pagabile alle concorrenti prescelte a rate mensili posticipate, decorrenti dalla loro assunzione in servizio. Detto stipendio, oltre ad essere decurtato degli utili della vita interna, attualmente valutati in L. 900 all'anno, è soggetto anche alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile ed alle altre ritenute stabilite per le assicurazioni sociali.

Le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti titoli e documenti, dovranno essere indirizzate al presidente dell'Istituto entro un mese dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dove sarà pubblicato il presente avviso:

1° Attestato di nascita, dal quale risulti che le aspiranti abbiano compiuto il 20° e non oltrepassato il 35° anno di età;

2° Certificato di stato libero;

3° Certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che le concorrenti siano di sana costituzione ed esenti da imperfezioni fisiche tali da impedire loro l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspirano;

4° Fede penale, di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

5° Certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove le concorrenti risiedono, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto; e sentito l'avviso della Giunta comunale;

6° Certificato di cittadinanza italiana;

7° Titolo di studio del quale le concorrenti sono fornite e che dovrà essere non inferiore alla licenza normale;

8° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° Elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° Ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di questa, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 5 le concorrenti che non abitano nel Comune da oltre un biennio, debbono anche presentare un attestato di moralità, rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitavano precedentemente.

Ai documenti predetti, le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autenticata da un notaio.

Saranno titoli di preferenza l'abilitazione all'insegnamento della lingua francese ed il certificato di prestato servizio in altri Istituti congeneri.

La nomina diverrà definitiva dopo un biennio di lodevole servizio durante il quale il licenziamento potrà essere pronunciato, per inettitudine, per negligenza, per accertata insufficienza fisica.

Le istitutrici prescelte dovranno assumere l'ufficio entro dieci giorni dalla partecipazione della loro nomina: altrimenti s'intenderanno senz'altro decadute dal posto loro conferito.

Il concorso è aperto in base al regolamento organico dell'Istituto approvato con il R. decreto del 23 febbraio 1908, n. 122.

La ritenuta degli utili per la vita interna viene stabilita ogni anno, in sede di bilancio preventivo, dalla Commissione amministratrice del Conservatorio.

Il presidente: avv. ALESSANDRO CINUGHI DE PAZZI.

Concorso ad un posto di maestra di lavoro interna nei Regi conservatori riuniti, in Siena.

In conformità della deliberazione del 10 giugno 1924 della Commissione amministratrice dell'Istituto si rende noto:

E' aperto il concorso in questo Conservatorio ad un posto di maestra di lavoro interna, alla quale è assegnato l'annuo stipendio di L. 2500, determinato dal nuovo ruolo organico che sarà pagabile alla concorrente prescelta a rate mensili posticipate, decorrenti dalla sua assunzione in servizio. Detto stipendio, oltre ad essere decurtato degli utili della vita interna, attualmente valutati in L. 900 all'anno, è soggetto anche alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile ed altre ritenute stabilite per le assicurazioni sociali.

Le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti titoli e documenti, dovranno essere indirizzate al presidente dell'Istituto entro un mese dalla data del Bollettino ufficiale del Ministro della pubblica istruzione, dove sarà pubblicato il presente avviso:

1° Attestato di nascita, dal quale risulti che le aspiranti abbiano compiuto il 20° e non oltrepassato il 35° anno di età;

2° Certificato di stato libero;

3° Certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che le concorrenti siano di sana costituzione ed esenti da imperfezioni fisiche, tali da impedire loro l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspirano.

4° Fede penale, di data non anteriore ai tre mesi prima della chiusura del concorso

5° Certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove le concorrenti risiedano, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto: e sentito l'avviso della Giunta comunale;

6° Certificato di cittadinanza italiana;

7° Diploma di abilitazione all'insegnamento del lavoro femminile od altro titolo o titoli equipollenti di cui le concorrenti sono fornite;

8° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° Elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° Ritratto fotografico delle concorrenti, con la firma autografa di questa, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 5, le concorrenti che non abitino nel Comune da oltre un biennio, debbono presentare anche un attestato di moralità, rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitavano precedentemente.

Ai documenti predetti, le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autenticata da un notaio.

Saranno preferite le concorrenti che dimostreranno di avere prestato lo stesso ufficio in altri istituti congeneri.

La nomina diverrà definitiva dopo un biennio di lodevole servizio durante il quale il licenziamento potrà essese pronunziato, per inettitudine, per negligenza, per accertata insufficienza fisica.

La maestra di lavoro prescelta dovrà assumere l'ufficio entro dieci giorni dalla partecipazione della sua nomina; altrimenti s'intenderà senz'altro decaduta dal posto conferitole.

Il concorso è aperto in base al regolamento organico dell'Istituto approvato con il R. decreto 23 febbraio 1908, n. 122.

La ritenuta degli utili per la vita interna viene stabilita ogni anno, in sede di bilancio preventivo, dalla Commissione amministratrice del Conservatorio.

Il presidente: avv. ALESSANDRO CINUGHI DE PAZZI.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorsi per l'ammissione di 596 allievi piloti e di 214 allievi sergenti piloti.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923 n. 645;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione di 596 allievi piloti di aeroplano e di idrovolante alle condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi:

1° Gli ufficiali subalterni di complemento, attualmente in servizio e quelli in congedo, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo di Stato Maggiore della Regia marina;

2° Gli allievi ufficiali di complemento attualmente in servizio delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo di Stato Maggiore generale della Regia marina;

3° I giovani che possiedono i requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli aspiranti devono, avere compiuto il 19° anno di età e non superato il 25° al 1° luglio 1924.

Coloro che si trovano in tali condizioni e che desiderano essere ammessi al concorso, dovranno presentare domanda in carta bollata da L. 3, diretta al Comando generale della Regia aeronautica - Ufficio personale.

La domanda dovrà essere presentata non oltre il 25 ottobre p. v., corredata dai seguenti documenti in carta libera:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite;

b) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano, non ammogliato, nè vedovo con prole;

c) certificato di penalità di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

d) titolo di studio (non inferiore alla licenza di scuola media di 2° grado);

e) attestato di buona condotta;

f) copia dello stato di servizio militare.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il domicilio del concorrente, ovvero l'autorità da cui dipende.

Gli ufficiali e gli allievi ufficiali attualmente in servizio militare sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai comma *a*), *b*), *c*), *e*).

Le autorità dalle quali detti militari dipendono, invieranno unitamente alla domanda degli interessati, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio.

Art. 4.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, dovranno sottoporsi alla visita medica psico-fisiologica e, se idonei, saranno avviati presso le diverse scuole per seguire il corso di pilotaggio. A tale riguardo il candidato indicherà nella domanda la specialità in cui desidera essere ammesso, e cioè: caccia, ricognizione, bombardamento, idrovolanti.

Tali assegnazioni saranno accordate in relazione alle esigenze del fabbisogno.

Art. 5.

La notificazione degli ammessi al corso sarà fatta dal Commissariato d'aeronautica, tramite il Ministero della guerra o quello della marina, per coloro che attualmente prestano servizio militare, e direttamente agli interessati per coloro che non si trovano alle armi.

Art. 6.

Durante il corso, gli allievi piloti che rivestono il grado di ufficiale di complemento e gli allievi ufficiali di complemento, conserveranno il grado, la qualifica e la divisa della rispettiva arma o corpo di provenienza; i giovani di cui al comma 3° dell'art. 2 porteranno la divisa di aviere e saranno considerati allievi ufficiali di complemento.

Gli allievi riceveranno l'assegno spettante al loro grado e inoltre riceveranno L. 10 giornaliere dopo avere ottenuto il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante e sino al conseguimento del brevetto di pilota militare.

Conseguita la nomina di pilota militare di aeroplano o idrovolante, i nominati saranno assegnati presso i reparti d'impiego, con l'indennità mensile di L. 900, quando siano in attività di volo.

Art. 7.

Dopo conseguito il brevetto di pilota militare gli ufficiali di complemento saranno assunti nella Regia aeronautica ed inscritti col loro grado nel ruolo degli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore generale; gli allievi ufficiali di complemento saranno nominati sottotenenti di squadriglia di complemento, semprechè abbiano superato un corso tecnico-militare, della durata di circa tre mesi. Anche questi ultimi saranno assunti nella Regia aeronautica e inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore generale.

Art. 8.

All'inizio del corso di pilotaggio, gli allievi, comunque reclutati, dovranno vincolarsi alla ferma di anni due con decorrenza dal giorno del conseguimento del brevetto di pilota militare.

In caso di inettitudine o di allontanamento dalla scuola, per qualsiasi ragione, essi verranno prosciolti dalla detta ferma.

Art. 9.

I non idonei a conseguire il brevetto di pilota militare, verranno restituiti alle armi od al corpo di provenienza, ovvero ricollocati in congedo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare in qualsiasi momento dal corso quegli elementi che non riterrà di proprio gradimento.

Art. 10.

Dopo un periodo di tirocinio presso i reparti di volo, gli ufficiali di complemento potranno aspirare al passaggio in servizio attivo permanente limitatamente alle disponibilità degli organici in vigore e con le modalità stabilite dagli appositi decreti concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali.

Art. 11.

Il Comando generale fornirà tempestivamente i concorrenti borghesi di scontrino per biglietto ferroviario a tariffa ridotta per recarsi al centro psico-fisiologico e rimborserà le spese di viaggio ai concorrenti militari.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si riferiscono a quegli aspiranti che hanno già inoltrata la domanda per essere ammessi al corso di pilotaggio e che testè sono stati invitati a confermare tale domanda.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1924.

Il Vice-commissario: BONZANI.

p. *Il Ministro per le finanze*: SPEZZOTTI.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione di 214 allievi sergenti piloti di aeroplano e di idrovolante alle condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i militari fino al grado di sergente, incluso, attualmente alle armi nel Regio esercito e nella Regia marina, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 26° al 1° luglio 1924.

Art. 3.

Coloro che desiderano essere ammessi al concorso, dovranno presentare domanda in carta bollata da L. 3, diretta al Comando generale della Regia aeronautica - Ufficio personale - tramite l'autorità dalla quale il militare dipende.

La domanda dovrà essere presentata non oltre il 25 ottobre p. v., corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di penalità in data non anteriore a quella dell'arruolamento alle armi;

b) titolo di studio (non inferiore alla licenza tecnica o titolo equipollente);

c) copia dello stato di servizio militare aggiornato alla data di presentazione della domanda;

d) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano, non ammogliato, nè vedovo con prole.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicata l'autorità da cui il militare dipende.

Art. 4.

Il Commissariato si riserva la facoltà di escludere dal concorso quegli elementi che non intendesse di reclutare.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, dovranno sottoporsi alla visita medica psico-fisiologica e, se idonei, verranno assunti col loro grado ed in qualità di allievi piloti nella Regia aeronautica ed avviati presso le diverse scuole per seguire il corso di pilotaggio. A tale riguardo il candidato indicherà nella domanda la specialità in cui desidera essere ammesso, e cioè: caccia, ricognizione, bombardamento, idrovolanti.

Tali assegnazioni saranno accordate in relazione al fabbisogno.

All'inizio del corso gli allievi piloti, dovranno vincolarsi alla ferma di anni sei.

Art. 5.

La notificazione degli ammessi al corso sarà fatta dal Commissariato di aeronautica, tramite il Ministero della guerra o quello della marina.

Art. 6.

Durante il corso gli allievi piloti vestiranno la divisa del rispettivo corpo di provenienza e riceveranno gli assegni spettanti al loro grado. Inoltre riceveranno l'indennità di L. 10 giornaliere dopo avere ottenuto il brevetto di pilota di aeroplano o idrovolante e fino al conseguimento del brevetto di pilota militare.

Conseguita la nomina di pilota militare di aeroplano o idrovolante, i nominati saranno assegnati presso i reparti d'impiego, con l'indennità mensile di L. 900, quando siano in attività di volo.

Art. 7.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare, gli allievi saranno assunti nel corpo equipaggi della Regia aeronautica (categoria piloti), col grado di sergente. I non idonei verranno restituiti alle armi di provenienza e prosciolti dalla maggiore ferma contratta all'inizio del corso.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare prima del conseguimento del brevetto militare ed in qualsiasi momento, quegli elementi che non riterrà di proprio gradimento.

Art. 9.

I sottufficiali piloti potranno progredire nella carriera fino al grado di capitano del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1924.

Il Vice-commissario: BONZANI.

p. *Il Ministro per le finanze*: SPEZZOTTI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.